



L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI

Corso di formazione istituzionale

Modulo n. 4

L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA POTENZIATA

(ottobre 2014)



Fondazione Universitaria
per la formazione delle
Amministrazioni Pubbliche



Ragioneria
Generale
dello Stato



FORMAP

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



Fondazione ANCI



PRESENTAZIONE:

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

2) LA SPESA DI PERSONALE

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

1) LA COMPETENZA FINANZIARIA VIGENTE

- *Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria, costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).*
- *Attualmente, nei bilanci degli enti locali, le obbligazioni sono imputate all'esercizio finanziario in cui le obbligazioni sorgono.*

2) LA COMPETENZA FIN. VIGENTE

L'applicazione del principio della competenza finanziaria vigente (e in particolare dell'art. 183, comma 5 del TUEL) comporta che il rendiconto degli enti locali non svolge pienamente la funzione conoscitiva che caratterizza la contabilità pubblica:

- *gli impegni ed i residui passivi comprendono gli accantonamenti e i debiti futuri e non è possibile riconoscere i debiti effettivi nei confronti di terzi;*
- *gli accertamenti comprendono crediti futuri e non è possibile riconoscere i crediti di dubbia esazione ;*
- *l'equilibrio finanziario non considera la scadenza delle obbligazioni e consente l'equilibrio tra obbligazioni attive a lungo termine con obbligazioni passive a breve termine.*

1) La competenza finanziaria potenziata

Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, cd. potenziata, prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

1) *La competenza finanziaria potenziata - vantaggi*

- ***RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO;***
- ***CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA;***
- ***EVITARE L'IMPUTAZIONE CONTABILE DI ENTRATE FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI;***
- ***FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI.***

1) La competenza finanziaria potenziata

Con la competenza potenziata il rendiconto degli enti locali riacquista la fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili:

- *gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell'ente "scaduti" (gli impegni esigibili negli esercizi successivi sono rappresentati in un documento contabile dedicato);*
- *è imposto l'equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio;*
- *le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo .*

1) La competenza finanziaria potenziata - caratteristiche

- *rilevanza contabile alla dimensione temporale (al fine di valorizzare la programmazione);*
- *natura autorizzatoria del bilancio pluriennale, (il bilancio di previsione annuale e pluriennale sono stati riuniti in un unico documento);*
- *rilevanza agli equilibri di cassa (non è un bilancio di sola cassa);*
- *obbligo della copertura finanziaria degli investimenti, a prescindere dall'esercizio di imputazione della spesa.*

1) La competenza finanziaria potenziata

La copertura finanziaria degli impegni riguardanti le spese di investimento, imputate agli esercizi futuri è costituita da:

- *risorse accertate imputate agli esercizi precedenti o all'esercizio in corso, confluite nel fondo pluriennale vincolato;*
- *entrate accertate imputate all'esercizio in cui è impegnata la spesa, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra P.A.*

1) La competenza finanziaria potenziata

Il fondo pluriennale vincolato:

- *nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata;*
- *è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*
- *rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse.*

2) Le spese di personale

Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria n. 5.2, l'imputazione dell'impegno delle spese di personale riguardante i trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, è effettuata, per l'intero importo, automaticamente all'inizio di ciascun esercizio.

2) Le spese di personale

- *Tale principio si applica anche alle spese del personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In tali casi l'ente dovrà rilevare in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio.*
- *I nuovi e maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale, sono impegnati solo a seguito della firma del contratto, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici.*

2) Le spese di personale

- *Nelle more della firma del contratto, non potendo assumere impegni, si auspica che l'ente prudentemente accantoni, annualmente, le risorse necessarie a garantire i futuri equilibri economico finanziari, attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.*
- *In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione.*

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

- *Il principio della competenza finanziaria potenziata per il quale gli impegni sono imputati contabilmente all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile, si applica anche alle obbligazioni giuridiche riguardanti il trattamento accessorio erogato al personale per le indennità di turno, di reperibilità, di rischio, ecc.*
- *Tali indennità sono corrisposte generalmente, con cadenza mensile, in relazione alle presenze in servizio o ad altri elementi di riferimento relativi al mese precedente.*

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

- *Per le indennità accessorie del personale, relative al mese di dicembre, la disponibilità, solo nel mese successivo degli elementi di riferimento, determina lo slittamento della liquidazione e del pagamento ai primi mesi dell'esercizio successivo.*
- *Per le indennità corrisposte nell'anno successivo, in quanto misurabili solo a consuntivo, l'impegno deve essere imputato contabilmente nell'esercizio in cui la prestazione è erogata, e quindi nell'esercizio successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata.*

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

- *A regime, tale modalità di contabilizzazione comporta la registrazione, in ciascun esercizio, delle spese erogate al personale relative ad un'intera annualità e consente di riferire le verifiche relative al rispetto dei limiti di spesa per il personale, ad un elemento oggettivo costituito dall'effettiva erogazione della spesa.*

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

Il principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2 distingue il momento della formale costituzione del “fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”, dalla sottoscrizione della contrattazione integrativa che, in mancanza di accordo tra le parti entro la fine dell'esercizio finanziario cui si riferisce, può slittare all'esercizio successivo.

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

Il fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività è annualmente costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale e certificato dall'organo di revisione;

Il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo.

2) Le spese di personale relative al trattamento
accessorio e premiante

La spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Si tratta del caso più frequente di costituzione
del fondo pluriennale vincolato
in entrata di parte corrente

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce.

In caso di mancata costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

- *Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.*
- *Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.*

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

- *Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.*

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante di dicembre imputandole all'esercizio successivo a quello di riferimento, non avranno problemi di discontinuità con riferimento al rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale.

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

Nel primo esercizio di applicazione del principio, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- *la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;*
- *la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;*
- *il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.*

2) Le spese di personale relative al trattamento
accessorio e premiante

Gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante di dicembre nello stesso esercizio in cui la prestazione è effettuata, non avranno problemi di discontinuità, a condizione che il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui.

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

A seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di applicazione della riforma e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il fondo pluriennale vincolato determinato in occasione dell'operazione del riaccertamento straordinario.

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

Nel primo esercizio di applicazione della riforma tali enti stanziavano nel bilancio di previsione le spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- *la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;*
- *il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.*

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

Se gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante di dicembre nell'esercizio in cui la prestazione è effettuata, pagano tali spese prima del riaccertamento straordinario dei residui, al fine di evitare problemi per il rispetto dei vincoli della spesa di personale, devono effettuare il pagamento imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

A tal fine, la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all'esercizio precedente deve essere nuovamente impegnata, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

Anche tali enti, nel primo esercizio di applicazione del principio, stanziavano nel bilancio di previsione, spese di personale relative :

- *alla spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno (cui è imputato l'impegno relativo alla premialità e al trattamento accessorio dell'anno precedente assunto al fine di effettuare il pagamento prima del riaccertamento straordinario);*
- *il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.*

2) Le spese di personale relative al trattamento accessorio e premiante

- *A seguito del riaccertamento straordinario il residuo passivo proveniente dall'esercizio precedente è reimputato all'esercizio in corso, finanziato dal fondo pluriennale vincolato formatosi in occasione del riaccertamento straordinario. A tal fine sono incrementati gli stanziamenti di competenza relativi alla spesa di personale.*
- *Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito del riaccertamento straordinario si cancella l'impegno duplicato, fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato.*

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

- *Il principio contabile applicato n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione sono accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale, (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, ecc.).*
- *Per le entrate di dubbia e difficile esazione è VIETATO il cd. accertamento per cassa.*
- *Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.*

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel corso di ciascun esercizio, il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) impedisce l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione esigibili nell'esercizio, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il FCDE è disciplinato dettagliatamente nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, n. 3.3 e dall'esempio n. 5, con riferimento:

- all'accantonamento nel bilancio di previsione;*
- all'accantonamento nel risultato di amministrazione effettuato in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.*

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Con riferimento all'accantonamento nel bilancio di previsione, il principio applicato n. 3.3 precisa che tra le spese di ciascun esercizio deve essere stanziata un'apposita posta contabile (di parte corrente e in c/capitale), denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in relazione:

- a) alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia e difficile esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio ;*
- b) alla loro natura;*
- c) alla capacità di riscossione dei crediti di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.*

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

➤ *Ai fini della determinazione del fondo, la scelta del livello di analisi dei crediti (tipologia, categoria, capitolo) è lasciata al singolo ente.*

➤ *Non richiedono l'accantonamento al fondo, in quanto considerate entrate sicure:*

- *i crediti da altre amministrazioni pubbliche in quanto entrate destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;*
- *i crediti assistiti da fidejussione;*
- *le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa;*
- *Le entrate riscosse per conto di altro ente da versare al beneficiario.*

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

Nel bilancio di previsione (a regime):

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione (i trasferimenti da altre P.A., in quanto accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, non determinano la svalutazione crediti);*
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)*

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel bilancio di previsione (a regime):

3) determinare l'importo dell'accantonamento al fondo, applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione .

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la creazione di unità organizzative dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace) possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In occasione del rendiconto :

- *se il fondo crediti di dubbia esigibilita' è inferiore all'importo considerato congruo è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.*
- *se risulta superiore si procede allo "svincolo" della quota del risultato di amministrazione non necessaria.*

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Al fine di dare dimostrazione della corretta determinazione dell'accantonamento, al fondo crediti di dubbia esigibilità, è richiesta la compilazione di un allegato, sia al bilancio di previsione sia al rendiconto, per ogni esercizio compreso nel bilancio.

L'allegato, anche per garantire la confrontabilità dei bilanci, richiede la dimostrazione della composizione del FCDE per tipologie, indipendentemente dal livello di analisi che l'ente autonomamente sceglie per valutare le proprie entrate.

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Al fine di consentire un avvio graduale, dell'accantonamento al FCDE, è possibile stanziare nel bilancio di previsione:

- *nel primo esercizio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al FCDE allegato al bilancio di previsione.*
- *nel secondo esercizio una quota pari almeno al 75% dell'accantonamento.*

L'accantonamento al FCDE è effettuato per l'intero importo nel rendiconto a decorrere dal primo esercizio e nel bilancio di previsione a decorrere dal terzo esercizio.

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

- *Se il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione.*
- *Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione*

3) IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA

- *Il FCDE è utilizzato in caso di cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo la quota accantonata nel risultato di amministrazione.*
- *Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell'avanzo*
- *A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie è necessario adeguare l'accantonamento all'importo riaccertato dei residui attivi.*